



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

**SETTORE:** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

**SERVIZIO:** AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, COORDINAMENTO CICLO IDRICO INTEGRATO

CLASSIFICA 010.003.008 FASCICOLO 000008/2004

**OGGETTO:** BOSSARINO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SAN SIRO N.33 MILANO E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA TOMMASEO N. 44, VADO L. - IMPIANTO CON CODICE IPPC: 5.4: " DISCARICHE CHE RICEVONO PIU' DI 10 TONNELLATE AL GIORNO O CON UNA CAPACITA' TOTALE DI OLTRE 25.000 TONNE LLATE, AD ESCLUSIONE DELLE DISCARICHE PER INERTI" UBICATO IN COMUNE DI VADO L. (SV), LOC. BOSSARINO - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL' ART. 29 NONIES DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Legge Regionale 21 Giugno 1999, n° 18 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (in seguito A.I.A.).

**VISTA** la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali IPPC.

**PRESO ATTO** che la direttiva succitata è stata recepita in Italia con il D.Lgs 4 agosto 1999 n. 372, per quanto concerne gli impianti esistenti definiti nell'art 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15 comma 1 di cui all'Allegato del medesimo decreto.

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n° 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

**VISTO** il D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 che abroga il D.Lgs 59/2005 e che introduce nella Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 il Titolo III-Bis "L'autorizzazione integrata ambientale";

**VISTO** il D.M. 27 settembre 2010, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;

**CONSIDERATO** in particolare che l’art. 29 nonies comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ;

**VISTO** il proprio provvedimento n°859 del 05/02/2009 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società in oggetto, già modificato con P.D. 6074/09;

**VISTA** la nota della Bossarino S.r.l. , acquisita con prot n. 56858 del 20/07/2011, con la quale veniva data comunicazione della variazione del rappresentante della Società stessa indicando che il Dott. Enrico Poliero, Amministratore Delegato della controllante GEOTEA S.p.A., accorpava tutti i poteri decisionali e di spesa concernenti l'impianto di discarica Bossarino S.r.l.;

**VISTA** la nota n° 62064/2011 con la quale questo Settore comunicava alla Soc. Bossarino che l'introduzione del sistema di recupero energetico del biogas costituiva modifica non sostanziale e con la quale, contestualmente, venivano impartite prescrizioni circa le emissioni in atmosfera derivanti dai gruppi elettrogeni di cogenerazione;

**CONSIDERATO** che in data 03.10.2011 la Bossarino S.r.l. ha avviato lo smaltimento di rifiuti con contenuto di sostanza secca non inferiore al 15% in relazione alla sperimentazione prescritta al punto D del par. 2.2 dell’All. D del PD n. 2009/859;

**VISTA** l’istanza della Bossarino Srl datata 12 aprile 2012 prot. n.66.v12pol, assunta agli atti con prot. n. 29684/2012, avente ad oggetto “*Richiesta di aggiornamento normativa ai sensi del DM 27.09.2010, di deroga sui parametri di cui alla tabella 5 del D.M. 27.09.2010, di passaggio ad autorizzazione al recupero ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n° 152/06 e s.m.i.*”, con allegati: “Relazione tecnica” a firma del Dott. Enrico Poliero, “Integrazioni Analisi di rischio- adeguamento al DM 27/09/2010- recupero di alcune tipologie in R5” a firma del Dott. A. Girelli ;

**VISTA** la nota di questo Settore prot. n. 46759/2012 con cui si prendeva atto che le modifiche prospettate dalla Bossarino S.r.l. risultavano non sostanziali, invitando nel contempo ARPAL a fornire proprio parere entro quindici giorni, precisando che l'assenza di riscontro scritto sarebbe stata intesa come espressione di "nulla osta";

**VISTO** il successivo documento di integrazione predisposto da Bossarino (prot. n. 105B.v12pol del 5 giugno 2012), agli atti con prot.46240 del 07/06/2012;

**ATTESO** che sussistano le condizioni per l'aggiornamento, a sensi dell'art 29 nonies comma 1, del D.Lgs 152/2006, del precedente provvedimento AIA n° 6074/09 senza che ciò implichi alcuna modifica circa la validità temporale della precedente autorizzazione;

**Visti altresì:**

- l'articolo 107, D. Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 18, Regolamento interno sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il DM 27/09/2010;
- gli articoli 5 e 6, Legge n. 241/90 e s. m. ed i. e l’articolo 8, Regolamento in materia di Procedimenti amministrativi, che riguardano il Responsabile del procedimento.

## DETERMINA

1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n° 859/2009, così come modificata dal P.D. 6074/2009, rilasciata alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi inquadrata, ai sensi dell'art. 17 comma 4 e dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 36/2003 e s.m.i. e dell'art. 7 comma 1, lettera c) del D.M. 27/09/2010, come:

Categoria:	discarica per rifiuti non pericolosi
Sottocategoria:	discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas

di proprietà della Bossarino Srl con sede legale in comune di Milano, via G. Merlo n. 3 e sede amministrativa in comune di Vado Ligure (SV), Via Tommaseo 44;

## STABILISCE

2) che tutti i riferimenti presenti nell' A.I.A. n. 859 del 05.02.2009 al D.M. 03 agosto 2005 siano quindi sostituiti dal D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";

3) che le tabelle di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell'allegato D dell'AIA n. 859 del 05.02.2009 siano sostituite dall'APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) che potranno essere collocati nel corpo di discarica esclusivamente i rifiuti il cui test di cessione (di cui all'allegato 3 del D.M. 27.09.2010) evidenzia una concentrazione dei parametri minore o uguale ( $\leq$ ) al limite indicato nella tabella di seguito riportata:

Parametro di cui al DM 27/09/10 Tab. 5	Valori limite di cui al D.M. 27/09/2010 – Tab. 5 (mg/l)	Valori limite <sup>(1)</sup> (mg/l)
Arsenico	0,2	1,0
Bario	10	50
Cadmio	0,1	0,5
Cromo tot	1	5
Rame	5	25
Mercurio	0,02	0,1
Molibdeno	1	5
Nichel	1	5
Piombo	1	5
Antimonio	0,07	0,35
Selenio	0,05	0,25
Zinco	5	25
Cloruri	2500	12.500
Fluoruri	15	75
Solfati	5000	25.000
TDS <sup>(4)</sup>	10000	50.000
DOC <sup>(4)</sup>	100	3.000 <sup>(3)</sup> 8.000 <sup>(2)</sup>

(1)Limiti in deroga (riferiti ad Analisi dei Rischi ed. 2012) pari a cinque volte il limite di cui alla tab. 5 del DM 27/09/10.

(2)Limite in deroga per Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca (rif. capitolo 2 del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui all'All. D della parte IV del D.Lgs. 152/06) compresi in APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati".

(3)Limite in deroga per rifiuti diversi da quelli di cui al precedente punto 2, compresi in APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati".

(4)Sono comunque valide le note di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010.

5) che i rifiuti conferiti nei due settori diversi da quello classificato ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera c) del D.M. 27 settembre 2010, dovranno presentare nell'eluato, ove previsto, concentrazioni di DOC e TDS conformi alle concentrazioni fissate nella tabella 5 del D.M. 27.09.10, pari rispettivamente a 100 mg/l e 10000 mg/l.

6) che possano essere collocati nel corpo di discarica rifiuti speciali non pericolosi che presentino sul tal quale concentrazioni di PCB non superiori a 3 volte il limite previsto dal DM 27/09/10 pari a 30 mg/kg;

7) che, in attesa del completamento della sperimentazione prescritta al punto D del par. 2.2 dell'Allegato D al provvedimento A.I.A. n. 2009/859, possono essere conferiti nel corpo di discarica rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi palabili con residuo secco non inferiore al 15% , per i quali, nella colonna "prescrizioni particolari per lo smaltimento dei rifiuti" dell'APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati", viene riportata la dicitura "Residuo secco non inferiore al 15%" ;

8) che venga autorizzato il conferimento in discarica senza obbligo di preventiva caratterizzazione analitica di quei rifiuti per i quali, nella colonna "Obbligo di caratterizzazione chimico/fisica" dell'APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati", venga riportata la dicitura NO;

9) che venga autorizzato il conferimento in celle dedicate senza esecuzione delle preventive analisi chimiche di caratterizzazione, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del DM 27/09/10, del rifiuto 17.06.05\* (materiali da costruzione contenenti amianto). Tali materiali non devono essere costituiti da amianto in fibre libere e non devono essere classificati come friabili, cioè che possano essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

10) che le seguenti attività di recupero, già autorizzate in forma semplificata al punto 7 dell'allegato D dell'A.I.A. n. 859/2009, si debbono intendere autorizzate in forma ordinaria :

CER	DESCRIZIONE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	CONDIZIONI PARTICOLARI	ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE (compreso l'eventuale trattamento)	QUANTITÀ t/anno
19.12.04	plastica e gomma	gomma costituita da scarti/ritagli dalla produzione di o-ring	Conferibile senza analisi	-copertura giornaliera dei rifiuti, mescolata con terra (R5) -materiale da ingegneria per drenaggi intermedi (R5)	10.000
19.12.05	vetro	vetro	Conferibile senza analisi	-copertura giornaliera dei rifiuti, mescolata con terra (R5) -materiale da ingegneria per drenaggi intermedi (R5)	9.000
17.02.02	vetro				
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	sabbia	Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione con valori non superiori a 5 volte tab. 5 DM 27/09/10	-copertura giornaliera dei rifiuti, mescolata con terra (R5)	4.000
17.05.04	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	terra e rocce	Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione con valori non superiori a 5 volte tab. 5 DM	-copertura giornaliera dei rifiuti (R5)	25.000

			27/09/10		
			Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione con valori non superiori a tab. All. 3 DM 186/06, ad esclusione del parametro COD	-realizzazione di rilevati (es. arginelli) e sottofondi stradali, copertura giornaliera (R5) -riutilizzo per recuperi ambientali (es. capping) (R10)	20.000
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	pietrisco	Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione con valori non superiori a tab. all 3 DM 186/06. Deve essere determinato il contenuto di amianto.	-realizzazione di rilevati (es. arginelli) e sottofondi stradali, copertura giornaliera (R5) -riutilizzo per recuperi ambientali (es. capping) (R10)	3.000
19.06.99	rifiuti non specificati altrimenti	biogas di discarica estratto dal sito di Bossarino Srl	Recupero energetico subordinato ai controlli periodici sulla composizione del biogas e al controllo delle emissioni (rif. Nulla Osta Prov. Di Savona prot. n. 0062064 del 11/082011)	-recupero energetico (R1)	senza limiti

L'elenco di tali rifiuti, i quantitativi e le prescrizioni sono riportate nell'APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati" nella SEZIONE RECUPERO.

11) che le le attività di recupero :

a) R1 effettuata sul biogas estratto dalla discarica di Bossarino per la produzione di energia elettrica dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Nulla Osta rilasciato da Provincia di Savona con prot. n. 62064 del 11/08/2011;

b) R5 si intende esclusivamente autorizzata per il recupero di rifiuti non pericolosi idonei a sostituire/integrare materie prime, o comunque maggiormente pregiate, utilizzate nella costruzione e gestione operativa della discarica (copertura giornaliera dei rifiuti , bauletto drenante di rivestimento delle tubazioni di raccolta del percolato e del biogas, creazione di sottofondi, rilevati, strade e pavimentazioni interne, arginelli di contenimento, ecc.)

c) R10 si intende esclusivamente autorizzata per il recupero di rifiuti non pericolosi idonei a sostituire/integrare materie prime, o comunque maggiormente pregiate, utilizzate per la realizzazione della copertura definitiva della discarica;

d) R13 sia autorizzata qualora le necessità operative siano tali da dover prevedere un preventivo accumulo nel tempo del materiale prima dell'utilizzo in una delle operazioni previste (R5 o R10), i cumuli di materiali in stoccaggio dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica indicante il tipo di materiale stoccato (CER), l'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e l'attività finale a cui possono essere destinati (R5 o R10). Il tempo di permanenza del materiale in R13 non dovrà superare 1 anno.

12) che in ogni caso le attività di recupero siano svolte direttamente all'interno della discarica autorizzata sita in Loc. Bossarino – Vado Ligure (SV) che, conseguentemente, rappresenta anche il recapito finale dei rifiuti recuperabili conferiti.

13) che la procedura per l'omologa dei rifiuti destinati a recupero si applica ai rifiuti di cui alla tabella precedente, ad esclusione del CER 19.06.99 (biogas). La caratterizzazione dei rifiuti da inviare a recupero viene effettuata prima del conferimento in impianto, in ragione del codice CER e dell'attività di recupero a cui i rifiuti possono essere destinati. Ogni nuova tipologia di rifiuto destinato a recupero è soggetto a procedura di omologa prima del conferimento in impianto. Ogni tipologia di rifiuto viene omologata per una specifica attività di recupero. In fase di omologa viene valutata la necessità o meno di effettuare ulteriori verifiche sul rifiuto. La procedura di omologa si compone della seguente documentazione:

a) scheda tecnica: documento che permette di raccogliere le informazioni fondamentali relative al produttore, all'origine del rifiuto e alle sue caratteristiche per valutarne l'ammissibilità e l'attività di recupero a cui può essere avviato; tale documento viene allegato ai formulari durante il conferimento in impianto;

b) certificato analitico (ove richiesto): certificato emesso dal laboratorio che esegue le analisi chimiche del rifiuto, finalizzate alla valutazione della non pericolosità del rifiuto e dell'ammissibilità alle procedure di recupero definite per Bossarino Srl. Tale certificato deve avere una validità non superiore a 12 mesi in caso di rifiuti generati dallo stesso processo; in caso di rifiuti non generati regolarmente deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito a recupero in parola;

c) eventuale altra documentazione utile a verificare la conformità del rifiuto ai criteri di accettabilità del rifiuto alle procedure autorizzate di recupero.

14) che rimanga invariata ogni altra disposizione e prescrizione contenuta nell'AIA n. 859 del 05.02.2009, come modificata dal P.D. 6074/2009, della quale il presente atto costituisce parte integrante;

15) Si dà atto che, ai sensi del D.M. 24 aprile 2008 e della D.G.R. n. 781/2009, la tariffa da applicare per lo svolgimento dell'istruttoria necessaria al rilascio del presente atto istruttorio è pari a 2.000 euro. Tale importo dovrà essere versata entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento sul c.c.p. n. 288175 intestato a Provincia di Savona Servizio Tesoreria C/o Cassa di Risparmio di Savona con la seguente causale : Bossarino S.r.l.- Aggiornamento A.I.A

### **PRECISA**

16) che la presente determinazione produce effetti esclusivamente in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

17) che restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. Le precisazioni formulate nel presente provvedimento possono essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Liguria ed in relazione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

## **DÀ ATTO**

18) che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on line;

19) che il presente provvedimento sarà notificato a mezzo posta con raccomandata A/R alla Bossarino Srl e trasmesso alla Regione Liguria, al Comune di Vado Ligure, all'ARPAL di Savona ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova;

20) che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i. è Marco Correggiari;

21) che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa.

22) che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 avverso il presente Atto dirigenziale è ammesso ricorso al T.A.R. della Liguria entro 60 giorni dalla conoscenza ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.